

REGOLAMENTO

per l’istituzione e la gestione dell’Albo fornitori di beni e servizi

Sommario

ART. 1	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2	STRUTTURA DELL’ALBO	2
ART. 3	PUBBLICITÀ.....	3
ART. 4	REQUISITI DI ISCRIZIONE	3
ART. 5	ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI	4
ART. 6	VERIFICHE.....	5
ART. 7	CRITERI DI GESTIONE DELL’ALBO.....	5
ART. 8	SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO	6
ART. 9	VALIDITÀ.....	7
ART. 10	RESPONSABILITÀ.....	7
ART. 11	TRATTAMENTO DEI DATI	7

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori (di seguito Albo) delle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. (di seguito FSE), inteso come archivio informatico nel quale saranno raccolti i dati relativi agli operatori economici interessati alla fornitura di beni e servizi.
2. FSE ricorrerà all’Albo, nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e dal proprio Regolamento per l’effettuazione di spese in economia, per individuare gli operatori economici da invitare alle seguenti procedure di scelta del contraente:
 - a) procedure negoziate di cui all’art. 57, c. 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - b) cottimo fiduciario di cui all’art. 125, c. 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. FSE utilizzerà l’Albo anche al fine di individuare il soggetto cui affidare direttamente lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 125, c. 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 2 STRUTTURA DELL’ALBO

1. L’Albo è strutturato in due sezioni:
 - a) fornitori di beni;
 - b) prestatori di servizi;
 - c) esecutori di lavori.
2. Ciascuna sezione è suddivisa nelle categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e per descrizione, individuate nell’elenco allegato al presente Regolamento.
3. L’iscrizione può essere fatta per una o per entrambe le sezioni dell’Albo e per ciascuna categoria/sottocategoria merceologica. Le categorie merceologiche per le quali gli operatori economici possono essere iscritti sono quelle corrispondenti all’oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.
4. Ciascun operatore economico potrà modificare la categoria merceologica per la quale è iscritto, mediante aggiornamento della propria candidatura con le modalità di cui all’art. 5, c. 5.
5. FSE si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura dell’Albo, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni sarà data adeguata informazione sul sito istituzionale di FSE www.fseonline.it, sezione “Servizi *on line*”, “Albo fornitori di beni e servizi”.

ART. 3 PUBBLICITÀ

1. L'Avviso dell'istituzione dell'Albo fornitori FSE è data su almeno due quotidiani a rilevanza nazionale e due a carattere locale.
2. L'Avviso dell'istituzione dell'Albo fornitori FSE, il presente Regolamento e il Manuale Operativo sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale di FSE www.fseonline.it, sezione "Servizi *on line*", "Albo fornitori di beni e servizi".
3. La FSE si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione all'Albo con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta.

ART. 4 REQUISITI DI ISCRIZIONE

1. Potranno iscriversi all'Albo i seguenti operatori economici:
 - imprenditori individuali, anche artigiani;
 - società commerciali;
 - società cooperative;
 - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i.;
 - consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
 - consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - operatori economici, ai sensi dell'art. 3, c. 22, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Ciascuno degli operatori economici invitati a gara potrà presentare offerta per sé o quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di un consorzio ordinario di concorrenti all'uopo costituiti o costituendi con altri operatori economici iscritti all'Albo e non invitati ovvero non iscritti.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, e della relativa permanenza, gli operatori economici interessati dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - b) iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A. ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza, relativa alle categorie merceologiche per le quali si chiede l'inserimento nell'Albo;
 - c) abilitazioni ed autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività relative alle categorie merceologiche prescelte;

- d) insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 38, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
 - e) adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, i requisiti che precedono dovranno essere posseduti anche da ciascuno degli operatori economici associandi o consorziandi ovvero associati o consorziati.

ART. 5

ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI

1. Gli operatori economici interessati potranno iscriversi all'Albo in qualsiasi momento, esclusivamente collegandosi al sito istituzionale di FSE www.fseonline.it, sezione "Servizi *on line*", "Albo fornitori di beni e servizi", compilando i *form* di iscrizione, secondo le modalità illustrate nel Manuale Operativo.
2. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.
3. L'iscrizione è subordinata alla piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento ed al relativo Manuale Operativo, al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed al Codice Etico di FSE.
4. Nell'ambito della procedura di iscrizione di cui al comma 1 dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
 - a. generalità;
 - b. ambito/i regionale/i di preferenza;
 - c. fatturato globale degli ultimi tre esercizi;
 - d. fatturato specifico degli ultimi tre esercizi realizzato in ogni sottocategoria merceologica per cui viene richiesta l'iscrizione;
 - e. elenco dei principali servizi e/o forniture degli ultimi tre anni;
 - f. posizioni INAIL comprensive di codice cliente, posizioni INPS comprensive di matricola e sede¹, contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
 - g. numero medio annuo dei dipendenti e dei tecnici di cui l'operatore economico si sia avvalso negli ultimi tre anni;
 - h. eventuali certificazioni aziendali (di qualità e simili) rilasciate da organismi accreditati.
5. Ciascun operatore economico è tenuto - pena la cancellazione dall'Albo, ai sensi dell'art. 8 - ad aggiornare tempestivamente la propria candidatura a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali è iscritto all'Albo, sia in riferimento ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

¹ Le dichiarazioni relative alle posizioni INPS ed INAIL dovranno essere rese anche qualora l'operatore economico sia un'impresa individuale.

6. L'aggiornamento dell'iscrizione potrà essere effettuato esclusivamente *on-line* con le modalità illustrate nel Manuale Operativo.

ART. 6 VERIFICHE

1. FSE effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, c. 3, la veridicità e l'attualità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 5, c. 4. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 8 - senza possibilità di una nuova iscrizione - e non potrà partecipare alle procedure di cui all'art. 1, c. 2, in forma associata a norma dell'art. 4, c. 2, né sarà preso in considerazione nell'ipotesi di cui all'art. 7, c. 4. In tal caso, gliene sarà data comunicazione scritta in forma certificata.
2. In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario e al secondo classificato. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al c. 1, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

ART. 7 CRITERI DI GESTIONE DELL'ALBO

1. L'individuazione degli operatori economici iscritti all'Albo da invitare alle procedure di cui all'art. 1, c. 2, nonché del soggetto cui affidare direttamente lavori, servizi o forniture, verrà effettuata in modo da garantire la necessaria coerenza tra la capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa degli operatori - risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo, ai sensi dell'art. 5, c. 4 - e l'entità e la tipologia di lavori, servizi o forniture oggetto di affidamento.
2. Se il numero degli iscritti nella categoria merceologica interessata, e ritenuti idonei da FSE, fosse superiore al numero minimo prescritto per le procedure di cui all'art. 1, c. 2, FSE si riserva di individuare, mediante sorteggio, gli operatori economici da invitare.
3. Nel caso in cui, invece, il predetto numero fosse insufficiente nonché nel caso di forniture o servizi di particolare natura che richiedano un elevato

livello di specializzazione, FSE potrà integrare l'elenco degli operatori da invitare con altri soggetti, anche se non iscritti all'Albo, purché ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali ovvero individuati tramite indagini di mercato.

4. Al termine del servizio o della fornitura verranno compilate dalle strutture fruitrici le schede di valutazione qualitativa sulle prestazioni ricevute. Di tale valutazione FSE terrà conto nelle successive scelte degli operatori da consultare.

ART. 8

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al c. 2, nei seguenti casi:
 - a) carenza - originaria o sopravvenuta - dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'art. 4, c. 3, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 5, c. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 6;
 - b) mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 5, c. 5;
 - c) mancata conferma di iscrizione della propria candidatura nei termini di cui all'art. 9, c. 2;
 - d) grave negligenza o malafede nei confronti di FSE, nell'esecuzione del contratto;
 - e) qualora l'operatore economico abbia riportato una valutazione negativa risultante dalle schede di cui all'art. 7, c. 4;
 - f) inosservanza delle disposizioni recate dal Codice Etico di FSE;
 - g) qualora l'operatore economico, non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 1, c. 2, ovvero non abbia accettato per tre volte un affidamento diretto, senza fornire adeguata motivazione scritta.
2. Nei casi previsti nel comma precedente, FSE comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite raccomandata con avviso di ricevimento contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. FSE, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.
3. L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento.
4. L'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con FSE, fino al termine del procedimento stesso.
5. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da entrambe le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

6. Gli operatori economici cancellati dall'Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano da FSE il nulla osta per una nuova iscrizione.
7. La cancellazione potrà, inoltre, intervenire su iniziativa dell'interessato attraverso le modalità *on-line* illustrate nel Manuale Operativo.

ART. 9 VALIDITÀ

1. L'Albo è attivo dalla data della sua pubblicazione sul sito FSE.
2. Le iscrizioni pervenute fino al 31 dicembre di ciascun anno dovranno essere confermate entro il mese di gennaio dell'anno successivo esclusivamente con le modalità *on-line* illustrate nel Manuale Operativo. Gli operatori che non provvederanno a confermare l'iscrizione entro il suddetto termine saranno cancellati dall'Albo, ai sensi dell'art. 8.

ART. 10 RESPONSABILITÀ

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della struttura deputata alla gestione dell'Albo.

Le richieste di informazioni possono essere indirizzate a "Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l." - Servizio Gare e Contratti - via Giovanni Amendola, 106/D 70126 Bari oppure inviate per posta elettronica a: albofornitori@fseonline.it. Sarà fornita risposta a mezzo fax o tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dall'operatore economico in sede di iscrizione.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI

FSE, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo, informa che tali dati verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

A tal fine, per prevenire la perdita dei dati nonché usi illeciti o non corretti degli stessi, sono attuate specifiche misure di sicurezza, atte a garantire la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato.

I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati e trattati anche per fini di studio e statistici.

Con l'iscrizione all'Albo l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.